



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PROTEZIONE PNEUMATICI

2021_01



Inter Partner Assistance S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma - Tel.06/42118.1
Sede legale Bruxelles - Avenue Louise 166 - Capitale sociale € 61.702.613 interamente versato - 100% AXA Partners Holding S.A.
N. Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni I.00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993
Registro delle Imprese di Roma RM - Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.

Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Esteri: paesi dell'Europa geografica (monti urali esclusi) e quelli affacciati sul bacino del mediterraneo.

Evento: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del presente Contratto e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

Foratura: si intende il danno ad un pneumatico del veicolo determinato da foratura o scoppio accidentale che non permetta l'utilizzo del veicolo in condizioni normali.

Guasto: l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.

Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

Incidente: l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale € 61.702.613 al 100% AXA Partners Holding S.A., opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: www.axa-assistance.it – e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it

Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

Veicolo: l'autoveicolo ad uso privato, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li; destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente; con targa italiana; regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria; in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu). Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.

ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..

ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall'art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell'art.1910 C.C..

In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all'Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.

ART. 3. EFFICACIA E DURATA DELLE SINGOLE COPERTURE

L'assicurato beneficerà delle garanzie di polizza, sempre che l'adesione avvenga durante il periodo di validità della polizza, per una durata di 12 mesi a partire dalla data di messa in copertura.

ART. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

ART. 5. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO

I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall'Assicurato per una prestazione saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso che restano a carico dell'Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno saldati direttamente dall'Assicurato.

ART. 6. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.

ART. 7. TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell'art. 2952 C.C..

ART. 8. FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

ART. 9. ASSICURATI

L'assicurazione si intende valida a favore dell'Assicurato, presente nell'elenco degli aventi diritto.

ART. 10. ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 11. OPERATIVITA' DELLA POLIZZA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- per un periodo di 12 mesi, dalle ore 00.00 dell'8° (ottavo) giorno successivo alla data di acquisto:
 - dei veicoli nuovi, con pneumatici montati nuovi;
 - del nuovo treno (n.4) di gomme, per i veicoli usati;
- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione;
- con costi a carico della Società, con il limite di
 - Sezione A - Assistenza: 3 sinistri per anno
 - Sezione B - Riparazione dello Pneumatico: 1 sinistro per anno
 - Sezione B - Sostituzione dello Pneumatico: 1 sinistro per anno

ART. 12. PRESTAZIONI GARANTITE

La Società fornisce le prestazioni specificate nelle seguenti sezioni:

SEZIONE A – ASSISTENZA VEICOLO

1 - DEPANNAGE (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di foratura, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato. Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.

2 - TRAINO

Qualora a seguito di foratura, il Veicolo risulti impossibilitato a spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo entro il raggio di 25 Km (50 Km A/R) presso il punto della di assistenza autolizzato che ha montato gli pneumatici. In alternativa, in accordo con l'Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso il punto di assistenza autorizzato più vicino o presso l'officina generica più vicina.

Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti della rete di assistenza, il Veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, al punto di assistenza scelto, con costi a carico della Centrale Operativa.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di **euro 150,00** per sinistro.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta l'Assicurato dovrà contattare al momento dell'insorgere della necessità, la Centrale Operativa ai seguenti numeri dedicati:

N. verde 800 567060

N. urbano 06 42 115 258

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, l'Assicurato dovrà qualificarsi come "Cliente **CAMPANIA MOTORI**" e comunicare:

- cognome e nome;
- numero di targa, numero di telaio, tipo e marca del veicolo;
- luogo dove si trova e recapito telefonico al quale essere contattato;

- prestazione richiesta.

La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

SEZIONE B – RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DELLO PNEUMATICO

1 - RIPARAZIONE DELLO PNEUMATICO DANNEGGIATO

Lo pneumatico danneggiato potrà essere riparato gratuitamente presso un centro di assistenza della rete autorizzata. Qualsiasi riparazione effettuata presso altri gommisti non rientranti fra quelli autorizzati è esclusa a termini di copertura.

Sono esclusi i casi di ernia dello pneumatico, di scoppio e gli atti vandalici.

Lo pneumatico beneficia dell'Assicurazione fino al raggiungimento di 3 mm di profondità della sua scultura, oltre questo limite la garanzia si intenderà decaduta automaticamente sebbene lo pneumatico rientri in copertura.

La garanzia offerta copre l'insieme delle operazioni che si rende necessario svolgere a causa del danneggiamento, su massimo 1 (uno) pneumatico per sinistro e per annualità di polizza.

La garanzia nello specifico comprende:

- lo smontaggio dello pneumatico;
- il suo esame, interno e esterno;
- la sua riparazione (incluso materiali e mano d'opera);
- il successivo montaggio sul cerchio;
- l'equilibratura del complesso ruota/pneumatico;
- il montaggio sul veicolo.

Massimale

Per le spese di riparazione dello pneumatico la Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di **euro 20,00 per anno**.

2 - SOSTITUZIONE DELLO PNEUMATICO DANNEGGIATO

Lo pneumatico acquistato e montato presso un centro di assistenza autorizzato della rete autorizzata, beneficia, in caso di danneggiamento che non permetta di guidare il veicolo in assoluta sicurezza, della sostituzione dello stesso.

Sostituzione pneumatici

Se, a seguito dell'esame, lo pneumatico venisse giudicato non più riparabile a causa della gravità del danno, l'assicurazione copre la sua sostituzione con un pneumatico nuovo di pari caratteristiche (estivo/invernale, larghezza, altezza, diametro, indice di carico, indice di velocità) e entro il limite del massimale stabilito. Sono esclusi i costi per la manodopera ed eventuali servizi quali l'equilibratura del complesso ruota/pneumatico ed eventuali servizi accessori.

Gli pneumatici montati in sostituzione non sono coperti dall'assicurazione.

Sono inclusi i casi di ernia dello pneumatico e di scoppio, non sono coperti gli atti vandalici.

Condizioni per la sostituzione degli pneumatici:

La garanzia sarà valida fino al raggiungimento di 4 mm di profondità della scultura dello pneumatico, oltre questo limite la garanzia si intenderà decaduta automaticamente sebbene lo pneumatico rientri nella vetustà temporale prevista dalla copertura, ovvero un anno dall'acquisto e dal montaggio.

Massimale

La Società terrà a proprio carico i relativi costi, entro il limite massimo di 1 sinistro per anno, fino a 4 pneumatici se colpiti dallo stesso evento, ed entro i seguenti limiti:

Pneumatico con diametro 15 pollici o inferiore: **90,00 euro**

Pneumatico con diametro 16 o 17 pollici: **140,00 euro**

Pneumatico con diametro 18 pollici o superiore: **250,00 euro**

Vetustà

- per i primi due mesi dalla data di acquisto: **rimborso del 90% del valore dello pneumatico nuovo**

- dal terzo mese fino al 12° mese incluso: **rimborso del 70% del valore dello pneumatico nuovo**

ESCLUSIONI PARTICOLARI SEZIONE B

La Società non copre i seguenti danni subiti dallo pneumatico:

- la foratura a seguito di incidente della circolazione
- i danni causati dagli idrocarburi
- i danni causati dal fuoco
- i danni risultanti da un montaggio non conforme alla carta di circolazione del veicolo, da una utilizzazione impropria o abusiva dei pneumatici garantiti, da un montaggio o smontaggio effettuato in maniera non corretta.
- i danni come l'usura, i problemi di tenuta di strada e di comportamento
- il furto o il tentativo di furto del pneumatico o del veicolo
- i costi di manutenzione e di revisione
- i pregiudizi o le perdite finanziarie subite dall'assicurato durante o in seguito a un danno sopravvenuto al pneumatico
- i danni conseguenti a pratiche sportive come corse e rally, competizioni, fuori strada
- i danni coperti dalle garanzie del costruttore o del distributore
- i vizi propri, i vizi latenti così come i difetti preesistenti, le ernie coperta dalla garanzia del costruttore (apparse senza che vi sia stato uno choc)
- i danni per i quali l'assicurato non può fornire il pneumatico danneggiato in garanzia
- i costi di preventivo, o di rimpiazzo sostenuti dall'assicurato senza l'accordo preliminare del punto della rete di assistenza autorizzato
- i pneumatici non omologati per un uso stradale compresi quelli che nel giorno del sinistro presentavano un'usura risultante da un utilizzo non conforme alle norme di utilizzo dei fabbricanti di pneumatici
- i pneumatici con scultura residua inferiore a 4 mm
- i danni provocati da negligenza dell'assicurato
- le conseguenze di guerre civili o straniere o di insurrezione o confisca da parte delle autorità (salvo constatazione di arresto interministeriale)

La Società non copre in nessun caso le spese determinate dalla mancata possibilità di utilizzare il veicolo, né i danni diretti o indiretti a persone e cose.

Il documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato il giorno dell'acquisto e del montaggio, è la prova indispensabile per poter beneficiare delle garanzie dei servizi offerti dalla Società.

ATTENZIONE: Le sostituzioni effettuate presso altri gommisti non rientranti fra quelli appartenenti alla rete autorizzata non sono rimborsate dalla Società.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RIPARAZIONE/ SOSTITUZIONE DELLO PNEUMATICO

L'Assicurato dovrà rivolgersi al punto di assistenza autorizzato, che ha montato gli pneumatici, per la riparazione o sostituzione degli stessi in base alle condizioni previste in polizze.

Successivamente, l'Assicurato dovrà inoltrare la richiesta di rimborso alla Società, insieme alla documentazione utile alla gestione del sinistro, scrivendo all'indirizzo mail

sinistri@axa-assistance.com

o all'indirizzo:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Ufficio Sinistri Casella Postale 20175 Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto - ROMA
--

I documenti necessari per la richiesta di rimborso sono:

- In caso di veicolo nuovo: fattura di acquisto del veicolo nuovo
- In caso di acquisto treno pneumatici: fattura o scontrino di acquisto pneumatici (treno gomme)
- Fattura o scontrino di sostituzione
- Fattura o scontrino di riparazione
- Foto del danno subito dallo pneumatico
- Foto della targa del veicolo

La ricevuta/fattura per la riparazione/sostituzione degli pneumatici dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ricevuta/fattura intestata a nome dell'Assicurato;
- ragione sociale del centro autorizzato;
- targa veicolo;
- data intervento;
- conferma tipo intervento (riparazione o sostituzione);
- profondità scultura dello pneumatico al momento dell'intervento (espressa in mm);
- diametro pneumatico;
- importo dell'intervento.

ART. 13. ESCLUSIONI GENERALI

1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
- g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
- j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);

- n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
- o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
- 2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
- 3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- 4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto a uno dei seguenti canali alternativi: posta, fax o e-mail

Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Clienti - Casella Postale 20132
Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto - Roma)
numero fax 0039.06.48.15.811
e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com

La Società gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Società non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante - prima di adire l'Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,
- mediazione;
- negoziazione assistita.

Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: www.axa-assistance.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.